



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 2562

Bolotana li 19.05.2015.

Ordinanza n. 18.

OGGETTO: Divieto di pascolo nelle località di "Su Paris 'e Lezzana", "Su Passiale", "Pabude" e "Ortachis".

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE, le località "Su Paris 'e Lezzana", "Su Passiale", "Pabude" e "Ortachis", per le loro peculiarità naturalistico - ambientali, sono frequentate, soprattutto nei mesi estivi, da numerosi nuclei famigliari e turisti;

CHE, nelle predette località sono presenti, a pascolo brado, animali di varie specie i quali, essendo incustoditi, rappresentano motivi di pericolo e disagio per le persone che vi sostano;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare misure idonee volte a garantire, per quanto possibile, l'uso razionale del territorio comunale in funzione turistica poiché l'attività di pascolo nelle predette località crea seri problemi anche di natura igienico-sanitaria;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di animali al pascolo può essere causa del diffondersi di malattie infettive sia perché per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili;

RITENUTO, pertanto, di dover emettere specifica ordinanza sindacale con la quale disporre agli allevatori di bestiame il divieto assoluto di pascolo nelle predette località al fine di evitare i disagi accertati;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 31 luglio 2001 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dei terreni comunali gravati da uso civico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con n. 52 del 31 luglio 2001 con la quale è stata approvata la disciplina per l'utilizzo dei terreni comunali destinati al pascolo;

VISTO l'articolo 54, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, che recita *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"*.

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Nelle località del territorio comunale denominate "Su Paris e Lezzana", "Su Passiale", "Pabude" e "Ortachis", con decorrenza immediata e fino al **31 dicembre 2015** è fatto assoluto divieto di pascolo di animali di qualsiasi razza;

DISPONE

che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante pubblicazione sugli appositi spazi di affissione ubicati sul territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali ed il sito web istituzionale;

DEMANDA

alla Stazione Carabinieri, alla Stazione Forestale, al Comando Compagnia Barracellare e al Comando di Polizia Locale, la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza da parte dei cittadini.

Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Organo accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)